

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2000
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera del
Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98⁽³⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque delle zone CIEM V, XII, XIV (acque comunitarie e zone situate al di là delle regioni soggette alla giurisdizione degli Stati membri in materia di pesca) da parte di navi battenti bandiera del

Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 agosto 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque delle zone CIEM V, XII e XIV (acque comunitarie e zone situate al di là delle regioni soggette alla giurisdizione degli Stati membri in materia di pesca) eseguite da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2000.

La pesca dello scorfano nelle acque delle zone CIEM V, XII e XIV (acque comunitarie e zone situate al di là delle regioni soggette alla giurisdizione degli Stati membri in materia di pesca) eseguita da navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.